



A.N.TE.L.

Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
Associazione maggiormente rappresentativa D.M. 19.6.2006
Federata con Assiatel ed Aitic

Roma, 18 gennaio 2011 Prot.n. 10/PRES/2011

Egregi
Assessorati alle politiche sanitarie Regioni
Direttori Generali delle Aziende U.S.L.
Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere

Egregi
Presidenti delle articolazione regionali dell'A.N.Te.L.

OGGETTO: Pronunciamento in data 28.12.2010 del Ministero della Salute in ordine all'illegittimità dell'adibizione di personale munito della laurea in Biologia ovvero in Biotecnologie allo svolgimento delle mansioni di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Si rende noto alle SS.LL. in indirizzo che, a seguito di apposito quesito formulato dalla scrivente Associazione, il Ministero della Salute, con atto del 28.12.2010, che si allega alla presente (All. 1), ha espresso la propria nitida e perentoria posizione circa il fatto che nei concorsi pubblici per la copertura di posti di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico non possono essere ammessi alle prove candidati in possesso della Laurea in Scienze Biologiche né candidati in possesso della Laurea in Biotecnologie in luogo di quella in Tecniche di Laboratorio Biomedico.

Il Ministero ha esordito ricordando che il **D.M. 14 settembre 1994 n. 745** ha individuato la figura del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico onde definirne il profilo professionale e ha sottolineato che **il percorso formativo di tale figura è profondamente mutato nel corso degli ultimi anni a seguito dei vari interventi legislativi. "Infatti, da figura "ausiliaria" si è evoluto in un professionista che opera con specifica autonomia e responsabilità (L. n. 42/99 e L. n. 251/2000)".**

In particolare, ha osservato il Ministero, prima della riforma del Servizio Sanitario Nazionale attuata con il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'ammissione al concorso pubblico come Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico era

sufficiente essere in possesso di uno dei titoli di studio elencati nell'art. 81, lett. h., punto 2) del D.M. 30 gennaio 1982 ("Normativa concorsuale del personale delle Unità Sanitarie Locali in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761").

Sempre il Ministero suddetto ha fermamente respinto la tesi secondo cui la laurea in Scienze Biologiche sia da ritenersi "assorbente" dei titoli richiesti dall'art. 81 del menzionato D.M. in quanto asseritamente comportante uno studio più approfondito di materie che nei diplomi indicati dalla riferita norma costituiscono oggetto di studio solo a livello di elementi.

Cosicché, il Ministero della Salute, a chiare note, ha dichiarato di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui "**l'assunzione di personale nel Servizio Sanitario Nazionale in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico avviene conformemente alla specificità dei titoli posseduti dai candidati**".

La posizione del Dicastero in parola è stata ulteriormente spiegata rimarcando come con il D. Lgs. n. 502/1992 il Legislatore abbia sancito il definitivo passaggio della formazione delle Professioni sanitarie dal canale regionale a quello universitario e come la vigente disciplina concorsuale (D.P.R. n. 220/2001) stabilisca che **ai fini dell'ammissione al concorso nel Servizio Sanitario Nazionale in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico è necessario essere in possesso del relativo titolo universitario (oggi laurea triennale) rilasciato dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia**, conseguito ai sensi dell' art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche, ovvero di titoli conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 2000 ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

Sempre su tale punto il Ministero ha evidenziato che **gli attuali Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie "... sono istituiti ed attivati dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia"** e che la medesima formula viene ribadita anche dal successivo **D.M. 19 febbraio 2009**, che ha sostituito il D.M. del 2001.

Concorre a illuminare la materia la considerazione del fatto che ai sensi dell'**art. 3 della Legge n. 251/2000** è stabilito che gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico/diagnostica svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie all'esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici in attuazione di quanto previsto nei rispettivi profili professionali. Lo Stato e le Regioni promuovono lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche.

Pertanto, il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico è divenuto un operatore sanitario che svolge la propria prestazione professionale con autonomia e responsabilità corrispondenti al livello delle specifiche competenze professionali e culturali maturate a seguito di uno specifico percorso formativo di tipo universitario.

Da ciò la pertinente e perspicua considerazione del Ministero, secondo cui "**la specifica formazione culturale e professionale di tale figura sanitaria non può in alcun modo**

ritenersi assorbita o inglobata in altre tipologie di percorsi formativi. In particolare, tale figura professionale possiede competenze scientifiche di base (matematica, fisica, chimica, statistica), elevate conoscenze tecnico-specialistiche (biochimica, microbiologia, parassitologia, patologia clinica, farmacologia, virologia, ematologia, immunologia, ecc.) e padroneggia le principali metodologie bio-informatiche. Trattasi di un professionista, titolare di un preciso ambito di attività, che va dalla fase pre-analitica a quella post-analitica, e che opera con piena autonomia e responsabilità".

Sulla base delle deduzioni che precedono il Ministero della Salute ha così concluso: "**ne discende che il possesso della Laurea in Scienze Biologiche ovvero in Biotecnologie non possa ritenersi titolo idoneo per l'ammissione ai concorsi pubblici indetti per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico**".

Lo stesso Ministero ha avuto cura di evidenziare, altresì, che i profili professionali in questione sono nettamente distinti e differenti, per cui l'uno non può ritenersi conglobato negli altri "**senza che ciò comporti inevitabili riflessi negativi sull'uniforme erogazione delle prestazioni**", soggiungendo come anche il **M.I.U.R.** abbia chiarito che la laurea triennale abilitante per la specifica figura professionale non risulta avere alcuna equipollenza ai fini concorsuali con altre lauree triennali o specialistiche, come quelle in Biologia o in Biotecnologie (le quali, tra l'altro, consentono l'iscrizione, previo superamento dell'esame di Stato, all'albo dei Biologi, professione diversa da quella del "Tecnico di Laboratorio Biomedico").

* * *

Tutto ciò premesso, si invitano le spettabili Amministrazioni pubbliche sanitarie in indirizzo a conformarsi al chiaro e determinante pronunciamento reso dal Ministero della Salute e a constatare conseguentemente che, per il principio di specializzazione delle professioni sanitarie, il possesso della laurea in Scienze Biologiche ovvero in Biotecnologie non costituisce titolo idoneo ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Al pronunciamento del Ministero della Salute di cui sopra, pertanto, è da riconoscersi carattere dirimente circa qualsivoglia perplessità sulla tematica qui trattata, stante l'imprescindibilità di un'applicazione uniforme delle norme vigenti in materia su tutto il territorio nazionale.

L'occasione è propizia per porgere i migliori saluti.

All. ut supra

**Il Segretario Nazionale A.N.TE.L.
f.to Dott. Gianluca Signoretti**

**Presidente Nazionale A.N.TE.L.
f.to Dott. Fernando Capuano**